

FISCO & MATTONE^[P]_[SEP]

Abolito il saldo Imu per turismo, spettacolo e attività ricettive^[P]_[SEP]

di Sergio Trovato*^[P]_[SEP]

Causa il perdurare degli effetti dell'emergenza sanitaria dovuta al Covid 19, esonerati dal pagamento del saldo Imu i titolari degli immobili destinati ad attività ricettive e le imprese proprietarie di immobili usati per turismo e spettacolo. Dunque, non saranno tenuti a pagare la seconda rata dell'imposta municipale oltre a alberghi, pensioni, lidi e tutti gli immobili destinati ad attività ricettive, anche teatri, sale cinematografiche, discoteche, night club e sale da ballo, purché i gestori siano proprietari delle unità immobiliari esonerate dal prelievo. Per gli immobili destinati a cinema, teatri e sale per concerti si va oltre, in quanto l'esenzione dal pagamento si estende al 2021 e 2022. Estesa la maggiorazione Tasi per il 2020 agli immobili già soggetti al pagamento dell'imposta negli anni precedenti. La maggiorazione Tasi, tenuta in vita nonostante da quest'anno l'imposta sui servizi indivisibili sia stata abolita, viene confermata nella vecchia versione e si applicherà a tutti gli immobili già assoggettati fino al 2019 a imposizione, vale a dire anche ad aree edificabili, fabbricati a uso produttivo, abitazioni di lusso non esenti dall'imposta ex lege, beni merci delle imprese edilizie. Sono queste le previsioni contenute negli articoli 74 e 108 del dl Agosto (104/2020), che contiene le misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia.^[P]_[SEP]

^[P]_[SEP]

Abolizione saldo Imu. Quindi, ai soggetti che in seguito alla chiusura delle attività per l'emergenza sanitaria hanno subito danni, il legislatore ha riconosciuto l'esonero dal pagamento della seconda rata Imu. Con il dl Rilancio (34/2020) era già stata prevista l'esenzione dal pagamento dell'acconto Imu per gli immobili adibiti a alberghi, pensioni, stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali e stabilimenti termali, agriturismi, villaggi turistici, ostelli, rifugi di montagna, colonie marine e montane, affittacamere per brevi soggiorni, case e appartamenti per vacanze, bed & breakfast, residence e campeggi. Con il dl Agosto per le suddette attività viene confermato l'esonero anche dal pagamento del saldo Imu. L'abolizione della seconda rata si applica, però, ad altri immobili, classificati nella categoria catastale D,

utilizzati da imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni. A questi si aggiungono quelli destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti, per i quali l'agevolazione si applicherà anche nel 2021 e nel 2022. Infine, sono esonerati dal pagamento del saldo Imu gli immobili utilizzati come discoteche, sale da ballo, night-club e simili. Tuttavia, l'agevolazione fiscale si applica solo a coloro che sono proprietari degli immobili, che gestiscono le attività sopra elencate.

[P]
[SEP]

Maggiorazione Tasi. Il legislatore con il dl Agosto ripropone la vecchia norma che disciplinava la maggiorazione Tasi, assoggettando a imposizione anche altre categorie di immobili che erano stati esclusi dalla legge di bilancio 2020 (160/2019). La nuova formulazione della norma, proposta dall'Anci, apporta delle modifiche alla legge di bilancio e, come evidenziato sempre dall'Anci, «mira a ripristinare nell'Imu la maggiorazione già applicata in Tasi, alle stesse condizioni previste dal comma 28 dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015, al fine di garantire l'invarianza di gettito». Secondo l'Anci, i comuni che hanno applicato la maggiorazione «su segmenti specifici di base imponibile diversi dai cosiddetti altri immobili (aree fabbricabili, fabbricati del gruppo catastale D, abitazioni principali di lusso) non avrebbero potuto rinnovare la stessa misura del prelievo, con una perdita di gettito non altrimenti recuperabile valutabile su base nazionale in oltre 70 milioni di euro». Invece, con la modifica normativa contenuta nel dl 104, anche per il 2020 la maggiorazione si applicherà alle stesse condizioni previste dall'articolo 1, comma 28, della legge 208/2015, laddove stabilisce che per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione dell'imposta sui servizi indivisibili, nella stessa misura applicata per il 2015. Pertanto, i comuni possono confermare per l'anno in corso la maggiorazione Tasi per gli stessi immobili cui è stata applicata negli anni precedenti, con l'aliquota massima dello 0,08%, nella stessa misura deliberata per il 2015 e confermata fino al 2019. Dal prossimo anno gli enti locali potranno scegliere solo di ridurre la maggiorazione, non essendo più richiesta la conferma. (riproduzione riservata)

*avvocato